

Legge regionale 09 settembre 1997 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

CAPO II

Norme in materia di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale

Art. 50

(Esigenze operative della Direzione regionale dell'agricoltura e dell'ERSA)

1. Al fine di fronteggiare particolari problemi di funzionalità conseguenti anche a carenze di organico, la Direzione regionale dell'agricoltura e l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) possono avvalersi del personale e delle strutture logistiche messi reciprocamente a disposizione dalle due strutture.

Art. 51

(Unità organizzative decentrate della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni)

1. Per l'esercizio in forma decentrata delle competenze relative alla Direzione regionale degli Affari comunitari e dei rapporti esterni, in particolare per quanto riguarda le attività di coordinamento, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi comunitari, la predetta Direzione regionale può avvalersi di unità organizzative stabili territorialmente decentrate, di livello inferiore al Servizio, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39.